

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 012/PS (2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N.007/PS – RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 2018:

COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA – Vice Presidente; Avv. Filippo BUCALO, Dott. Antonio DEL GRECO, Avv. Alfredo VITALE (Relatore/estensore) – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

1) PROCEDIMENTO N. 8/PS STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 A CARICO DI PALONI PAOLO

Con esposto ricevuto in data 27 febbraio 2018, l'Avv. Francesco Sorrentino richiedeva a questa Commissione Procuratori Sportivi di valutare l'eventuale rilievo disciplinare della condotta tenuta dal procuratore Paolo Paloni in relazione ai contatti da quest'ultimo avuti con il calciatore Jallow Lamin, sino a quel momento assistito per la redazione e la stipula di contratti aventi ad oggetto prestazioni sportive dalla società Sportlex s.r.l. e dall'avv. Luigi Sorrentino.

Nell'esposto si specificava, in particolare, che il Paloni avrebbe, nel corso del 2017, contattato il calciatore Lamin proponendogli di cambiare procuratore, a tal fine pattuendo quale corrispettivo per il proposto cambio, la corresponsione a favore del calciatore della somma di 25.000,00 euro. Sempre secondo quanto affermato nell'esposto, il Lamin avrebbe in un primo momento aderito a tale proposta, incassando il corrispettivo pattuito e sottoscrivendo, in data 19 novembre 2017, la documentazione contrattuale all'uopo predisposta dal Paloni per consentirgli di assumere l'incarico procuratorio.

Tuttavia, siffatto intendimento era oggetto di successiva rimeditazione da parte del Lamin che, pertanto, richiedeva al Paloni di restituire o distruggere la documentazione precedentemente sottoscritta, onde revocare il consenso, precedentemente prestato, alla sostituzione del proprio originario procuratore sportivo.

A fronte di siffatta richiesta, l'esposto riferisce che,

- in data 22 febbraio 2018, il Paloni ha inviato alla Sportlex s.r.l. ed all'Avv. Luigi Sorrentino comunicazione sottoscritta dal Lamin (datata 15 febbraio 2018) recante revoca dell'incarico di procuratore che tuttavia, sempre secondo quanto affermato dall'istante, sebbene formalmente sottoscritta dal Lamin, non sarebbe espressione della effettiva volontà di quest'ultimo, essendo ferma l'intenzione del calciatore di continuare a farsi assistere dalla Sportlex s.r.l. e dall'Avv. Luigi Sorrentino;
- pur a fronte della evidenziata volontà da parte del Lamin di continuare a farsi assistere dai propri precedenti procuratori, il Paloni avrebbe in ogni caso proceduto a depositare presso la FIGC documentazione contrattuale attestante l'avvenuta acquisizione di incarico procuratorio da parte del Lamin.

Nelle sedute del 18 giugno 2018 e del 27 novembre 2018, questa Commissione ha altresì provveduto all'audizione, rispettivamente, dei Sigg.ri Paloni, Avv. Luigi Sorrentino e, all'esito di numerosi rinvii stante la concomitanza di improrogabili impegni sportivi, del calciatore Lamin; in particolare, giova rilevare che all'esito delle rispettive audizioni,

- il Sig. Paloni ha provveduto al deposito in data 20 giugno 2018 di documentazione relativa all'accordo di concessione in uso di diritti immateriali e di prestazioni di servizi tra la società

Kick Off Management Società Cooperativa (di cui il Paloni è amministratore) ed il calciatore Lamin, a fronte del quale si è poi provveduto alla corresponsione (da parte della società ed a favore del predetto calciatore) del corrispettivo ivi pattuito di euro 25.000,00 per l'acquisizione dei diritti di immagine;

- il sig. Avv. Luigi Sorrentino ha dichiarato che il Lamin gli aveva espressamente comunicato la propria intenzione di revocargli l'incarico;
- il calciatore Lamin ha dichiarato, inter alia, (i) di aver sottoscritto la comunicazione di revoca dell'incarico ai propri precedenti procuratori non avendo tuttavia effettiva contezza (stante la scarsa conoscenza della lingua italiana in cui tale documento era stato redatto) del suo contenuto e men che meno dei suoi effetti e (ii) di aver ritenuto che siffatto documento integrasse piuttosto suo impegno alla restituzione della somma di euro 25.000,00 (come detto, conseguita dal Lamin in esecuzione del contratto di cessione dei diritti di immagine sottoscritto da lui con società riferibile al Paloni);
- in ogni caso, Lamin ha inequivocabilmente dichiarato non avere più interesse a coltivare l'esposto.

DIRITTO

La ricostruzione della vicenda, siccome delineatasi all'esito dell'attività istruttoria condotta da questa Commissione ed unitamente alle dichiarazioni rese dalle parti audite, inducono alla declaratoria di archiviazione del procedimento in epigrafe, non sussistendo i presupposti (pur volendo prescindere dall'acclarata sopravvenuta carenza di interesse degli istanti ad una decisione sul merito della vicenda) per l'adozione di rilievi disciplinari nei confronti del procuratore Paloni.

Invero, dalla acquisita ricostruzione delle effettive modalità con cui si è addivenuti alla sottoscrizione da parte del Lamin del contratto di mandato con il Paloni, risulta in primis acclarato che il calciatore aveva effettivamente manifestato al proprio precedente procuratore (Luigi Sorrentino) la volontà di revocargli l'incarico procuratorio, ottenendone rassicurazioni di ausilio per concretizzare siffatto intendimento (cfr. audizione di Luigi Sorrentino del 27 novembre 2018). Con il che la comunicazione di revoca dell'incarico datata 15 febbraio 2018, lungi dal configurarsi (come invece l'esposto prospetta) quale frutto di fraintendimenti e/o dell'inconsapevolezza da parte del suo sottoscrittore dell'effettivo contenuto e dei suoi effetti, appare piuttosto atto negoziale senz'altro idoneo a manifestare l'effettiva volontà (a quella data) espressa dal Lamin ed a lui esclusivamente riferibile (anche perché incontestabilmente da questi sottoscritta, non essendo revocabile in dubbio - né essendo stato oggetto di contestazione da nessuna delle parti coinvolte - che la sottoscrizione ivi apposta fosse vera ed autentica).

Parimenti, la somma di euro 25.000,00 conseguita dal Lamin e che - secondo quanto suggestivamente riportato nell'esposto - avrebbe costituito il corrispettivo pagato dal Paloni al calciatore per indurre questi alla revoca dell'incarico al proprio precedente procuratore, è in realtà inequivocabilmente riferibile a ben altro rapporto contrattuale tra il Paloni e lo stesso Lamin, in forza del quale quest'ultimo ha disposto a titolo oneroso della propria immagine, cedendone i diritti alla società Kick Off Management Società Cooperativa (di cui il Paloni è amministratore). Il che induce altresì ad escludere che la scelta di addivenire alla sostituzione del procuratore sia maturata da parte del Lamin in conseguenza di tale profferta economica proveniente dal Paloni.

Tutto quanto precede, induce a ritenere che l'intervenuta revoca dell'incarico di procuratore sportivo che il Lamin ha inteso comunicare ai propri precedenti procuratori sia stata il frutto di una libera e cosciente valutazione da parte del calciatore, non indotta e/o illecitamente agevolata dal procuratore Paloni, la cui condotta professionale si ritiene, pertanto, scevra da ogni rilievo disciplinare di competenza di questa Commissione.

La Commissione Procuratori Sportivi, vista l'intervenuta cessata materia del contendere formulata dal relatore/istruttore in relazione al procedimento disciplinare n. 8/PS a carico di Paloni Paolo, ritenuta fondata la stessa, ne dispone l'archiviazione.

Il Segretario
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Publicato in Roma l'8 Febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina